

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzioni reti e servizi di comunicazioni elettroniche- Ufficio Radio Spettro

c.a. Ing. Marco Petracca

Via Isonzo, 21/B – 00198 Roma

Milano, 5 settembre 2023

Inviata via pec a agcom@cert.agcom.it

Anticipata via mail In formato word a m.petracca@agcom.it

Oggetto: Consultazione sulla proroga WLL 26 GHz

Le scriventi società Retelit S.p.A. e Irideos S.p.A. (di seguito anche “Retelit” e “Irideos” oppure “il Gruppo Retelit”) intendono, con il presente documento, rispondere alla consultazione pubblica in oggetto.

2.1) Il rispondente ha ulteriori questioni da evidenziare riguardo al contesto di riferimento sin qui riassunto?

Il gruppo Retelit aderisce, in linea generale, alle argomentazioni proposte da Codesta Autorità con riferimento agli elementi di contesto nel quale la consultazione interviene.

Le scriventi società, preso atto degli orientamenti consolidati nel nuovo PNRF che ha introdotto, tra l'altro, la nuova attribuzione della porzione di banda 24.25-26.5 GHz al servizio mobile, necessaria per l'utilizzo con i sistemi 5G, rimarca nel contempo *“l'esigenza di disporre quanto prima di un quadro regolatorio certo e di ampio orizzonte temporale”* oggi non del tutto delineato a causa delle problematiche ben note ed ampiamente riferite anche nel testo sottoposto a consultazione sulle quali qui non si torna per brevità (vd pagine 23 e 24).

Per queste ragioni, le scriventi società sono favorevoli alla definizione di una ulteriore proroga, con la duplice finalità, da un lato, di poter pianificare meglio le migrazioni di clienti che usano i servizi WLL sulla banda in oggetto con miglior cognizione delle alternative tecnologiche disponibili e, dall'altro, di poter meglio definire futuri investimenti finalizzati alla eventuale partecipazione a procedure competitive per l'assegnazione dei futuri diritti d'uso.

Com'è noto, nel 2020 il Gruppo Retelit ha acquisito Brennercom avvalendosi, quindi, delle importanti competenze territoriali maturate nel corso degli anni dalla società che opera nel Trentino-Alto Adige: dal 2002, il predetto operatore è infatti assegnatario dei diritti d'uso delle frequenze in banda 26 GHz bassa (112 MHz di spettro accoppiato) per usi per reti radio BL Punto-Multipunto, con estensione geografica corrispondente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Per le ragioni sopra indicate, Brennercom si era già avvalsa della facoltà di chiedere proroga dei diritti d'uso sopra citati fino al 31-12-2024 e si è altresì regolarmente avvalsa della facoltà di chiedere una ulteriore proroga fino al 31-12-2026, la cui istanza è stata presentata il 31-07-2023.

3.1) Il rispondente esponga le proprie osservazioni sulle proposte presentate ai fini della disciplina della proroga dei diritti d'uso WLL esistenti.

Le società scriventi prendono atto della circostanza che Codesta Autorità, pur condividendo le ragioni prospettiche che hanno determinato la modifica del PNRR, confermi gli attuali elementi di incertezza (stato di occupazione parziale delle frequenze da parte del Ministero della Difesa, evoluzione al momento non significativa dell'ecosistema tecnologico 5G nella banda in parola) che avevano già caratterizzato le decisioni di accordare la facoltà di richiedere proroghe dei diritti d'uso fino al 31-12-2014 (facoltà della quale Brennercom si è avvalsa, come sopra ricordato).

Il Gruppo Retelit esprime altresì apprezzamento per il riconoscimento del ruolo svolto dagli attuali assegnatari della banda oggi utilizzata per sistemi WLL (vd paragrafo 33) riconoscendo in particolare che l'assegnazione delle frequenze con estensione regionale ha favorito *“l'affermarsi di alcuni operatori caratterizzati da un'elevata conoscenza del territorio dal punto di vista socioeconomico, in grado di “dialogare” in modo efficace con le realtà locali per coglierne la domanda e soddisfarne le esigenze di connettività”*, indicando (implicitamente) proprio il caso di Brennercom.

Il Gruppo Retelit non può che auspicare che queste considerazioni, che considera pienamente condivisibili, siano tenute in considerazione in occasione dei futuri bandi di gara, anche in considerazione delle note criticità relative all'esecuzione di bandi di gara che hanno visto, al contrario, la concentrazione delle assegnazioni dei diritti d'uso in capo a pochi soggetti.

3.2) Il rispondente concorda con la modalità di quantificazione proposta per i contributi da pagare per i diritti d'uso WLL nel periodo di proroga?

3.3) Il rispondente concorda con la proposta di introdurre degli sconti sui predetti contributi, per tener conto del progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga?

3.4) Il rispondente ritiene condivisibile quanto proposto in merito all'entità degli sconti sui contributi e alle relative modalità applicative?

Le scriventi risponderanno congiuntamente alle tre domande 3.2, 3.3 e 3.4 in quanto sostanzialmente collegate fra loro.

Come già evidenziato in sede di risposta alla precedente consultazione (Delibera 103/22/CONS) gli assegnatari della banda 26 GHz bassa erano soggetti ad un effetto discriminatorio collegato ad una proroga di soli due anni (solo recentemente ulteriormente prorogata di ulteriori due anni) che li costringeva (e tutt'ora costringe) a cessare ogni pianificazione di investimenti ed a focalizzarsi sulle operazioni di migrazione propedeutiche alla realizzazione di un piano di switch off progressivo.

Nel periodo transitorio di spegnimento della rete, gli attuali assegnatari di diritti d'uso nella banda in parola saranno quindi, con ogni probabilità, chiamati non a gestire profitti, ma a limitare le perdite, trovandosi inoltre esposti al rischio di perdita reputazionale e della customer base.

In ragione di quanto argomentato, il Gruppo Retelit aveva già espresso in sede della precedente consultazione pubblica – e continua a sostenere in questa consultazione - che gli attuali assegnatari

della banda per usi WLL debbano essere esonerati dalla corresponsione di qualsiasi contributo in caso di proroga dei diritti attuali fino al 2026.

Tanto premesso, le scriventi esprimono apprezzamento per il fatto che, almeno, sia stato riconosciuto in questa seconda proroga il diritto ad uno sconto relativo alla restituzione anticipata, che, fermo restando l'opinione espressa in generale, si ritiene nella sostanza condivisibile tanto nella logica espressa tanto nell'entità (sconto "pro-quota" del contributo proporzionale all'anticipo dello spegnimento "anticipato" rispetto alla scadenza con un limite massimo del 50%).

Ad avviso delle società scriventi, il MIMIT, chiamato ad esprimersi sulle modalità operative, dovrebbe innanzitutto chiarire che il mantenimento degli obblighi di copertura, chiaramente in antitesi rispetto alla logica di spegnimento anticipato, dovrebbero essere completamente abrogati nel periodo di proroga.

Riguardo invece alle modalità "finanziarie" di regolazione dello "sconto", dal momento che lo sconto previsto ha un limite massimo del 50%, il Gruppo Retelit suggerisce che il titolare dei diritti d'uso sia chiamato a corrispondere subito solo il 50% dell'importo che sarà determinato per il rinnovo e che la quota restante debba essere conguagliata in funzione della eventuale restituzione anticipata.

Il documento è integralmente accessibile a terzi.

Cordiali saluti

Ing. Jorge Juan Alvarez Fernandez
CEO and General Manager
Retelit S.p.A. e Irideos S.p.A.